



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 20 ottobre 2011 (21.10)  
(OR. en)**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2009/0129 (COD)**

---

**12607/2/11  
REV 2 ADD 1**

**PECHE 199  
CODEC 1173  
PARLNAT 238**

**MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO**

---

Oggetto:           Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona coperta dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo)  
- Progetto di motivazione del Consiglio  
Adottata dal Consiglio il 20 ottobre 2011

---

## **I. INTRODUZIONE**

1. Il 16 settembre 2009 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta in oggetto. In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la proposta è soggetta all'articolo 43, paragrafo 2 del TFUE e si applica la procedura legislativa ordinaria.
2. Il Comitato economico e sociale europeo ha espresso il parere il 17 marzo 2011.
3. Il Parlamento europeo ha adottato la posizione in prima lettura il 10 marzo 2011.
4. Il Consiglio ha adottato la posizione in prima lettura il 20 ottobre 2011.

## **II. OBIETTIVO**

4. Le raccomandazioni adottate dalla CGPM sono vincolanti per le parti contraenti. Poiché l'Unione europea è parte contraente, le raccomandazioni della CGPM devono essere recepite nel diritto dell'UE se il loro contenuto non è già contemplato da disposizioni dello stesso.
5. Fino a tempi recenti le raccomandazioni adottate dalla CGPM sono state recepite nel diritto dell'UE in via provvisoria mediante i regolamenti annuali sulle possibilità di pesca (TAC e contingenti)<sup>1</sup>. Il carattere permanente di tali raccomandazioni richiederebbe tuttavia anche uno strumento giuridico più stabile per il loro recepimento nel diritto dell'UE; sembra pertanto opportuno recepire le raccomandazioni in oggetto mediante un atto legislativo unico, al quale le raccomandazioni future possono essere aggiunte mediante modifiche dello stesso. Ciò migliorerà, tra l'altro, la certezza del diritto costituendo al contempo un passo importante verso la semplificazione.
6. Spesso, il contenuto e gli obblighi delle raccomandazioni adottate dalla CGPM sono contemplati interamente o parzialmente dalla normativa dell'UE adottata in precedenza; pertanto, devono essere recepiti soltanto gli aspetti non compresi in tale normativa come pure, se del caso, gli eventuali obblighi di rendicontazione.

---

<sup>1</sup> Regolamenti 43/2009, 40/2008, 41/2007 e 51/2006.

7. Ai fini della chiarezza della normativa dell'UE, le raccomandazioni della CGPM, poiché si applicano all'intera zona coperta dall'accordo CGPM -ovvero Mediterraneo, Mar Nero e acque intermedie secondo la definizione dell'allegato II della decisione 1998/416/CE del Consiglio del 16 giugno 1998<sup>2</sup>- dovrebbero essere recepite in un regolamento distinto dal regolamento (CE) n. 1967/2006, che si riferisce al solo Mare Mediterraneo.

### **III. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA**

#### Considerazioni generali

8. La proposta è stata esaminata in tre triloghi informali con il Parlamento europeo, l'11 maggio e il 25 ottobre 2010 e il 21 giugno 2011. Sebbene dopo i primi due triloghi le istituzioni fossero già giunte ad un accordo generale sul testo, rimanevano irrisolte le questioni relative all'ambito di applicazione degli atti delegati e alla durata della delega. I lavori si sono quindi concentrati sulla ricerca di un accordo su tali questioni senza ritornare sui punti già concordati nei primi due triloghi, stati fissati nella posizione del Parlamento del 10 marzo 2011. Le discussioni sono così proseguite muovendo dal presupposto dell'accettazione tacita degli emendamenti contenuti nella posizione del Parlamento, ad eccezione delle questioni inerenti alla delega di poteri e fatta salva la successiva messa a punto da parte dei giuristi-linguisti delle due istituzioni.
9. Concretamente ciò significa che i seguenti emendamenti del PE sono stati considerati inclusi nella posizione del Consiglio in prima lettura: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52.
10. Non sono stato accettati gli emendamenti 42, 43 e 44 relativi alla delega.

---

<sup>2</sup> GU L 190 del 4.7.1998, pag. 34.

## Poteri delegati

11. Per quanto riguarda la questione trasversale della delega di poteri, inizialmente la posizione della Commissione e quella degli Stati membri erano diametralmente opposte; secondo gli Stati membri, infatti, molti aspetti delle raccomandazioni della CGPM costituivano elementi essenziali da non recepire nel diritto dell'UE mediante atti delegati. Poiché tali questioni non erano state risolte durante i primi due triloghi, il 10 marzo 2011 il Parlamento europeo ha adottato in prima lettura una posizione che, relativamente agli atti delegati, si configurava come "via di mezzo" fra la Commissione e gli Stati membri.
12. La scelta del Parlamento europeo, che è stata apprezzata come passo nella giusta direzione, ha aiutato la presidenza ungherese a riaprire le discussioni con le diverse delegazioni interessate, che hanno potuto esprimersi sugli elementi del recepimento che consideravano elementi essenziali. È stato così possibile raggiungere al COREPER del 1° giugno 2011 un accordo per conferire alla presidenza ungherese il mandato di negoziare una soluzione delle questioni in sospeso nel terzo trilogo informale del 21 giugno 2011, nel quale le tre istituzioni hanno infine concordato il testo ripreso nell'articolo 26 della posizione del Consiglio (doc. 12607/11 PECHÉ 199 CODEC 1173).
13. È stato altresì convenuto (articolo 27, paragrafo 1 -ex articolo 28) che "il potere di cui all'articolo 27 è conferito alla Commissione per un periodo di *tre anni* a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento" e (paragrafo 5) che "l'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 26 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di *due* mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o [...]".

### Competenze di esecuzione

14. Nel terzo trilogio la Commissione ha indicato concretamente quali siano le disposizioni della proposta per cui sarebbe opportuna l'adozione di atti di esecuzione, vale a dire: articolo 9 (informazioni - relazione sulle attività di pesca), articolo 12, paragrafi 4 e 6 (fermi stagionali), articolo 14 (raccolta dei dati), articolo 15, paragrafo 3 (dimensione minima di maglia delle reti nel Mar Nero), articolo 23 (cooperazione e informazione) e articolo 24, paragrafo 4 (matrici statistiche). Poiché nel terzo trilogio informale non sono state sollevate obiezioni al riguardo, di tale elenco si è tenuto conto nella stesura del progetto di posizione del Consiglio in prima lettura.

### Altre modifiche incluse nella posizione del Consiglio in prima lettura

15. Il testo messo a punto dai giuristi-linguisti è stato adattato in funzione delle modifiche rese necessarie con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, delle formule standard basate sul nuovo regolamento "comitatologia" e dell'Intesa comune sugli atti delegati. I considerando sono stati allineati al testo finale dell'articolato.
16. La Commissione ha fatto presente di essere in grado di accettare la posizione del Consiglio in prima lettura.

## **IV. CONCLUSIONI**

17. Nell'adottare la posizione riportata nel doc. 12607/11 PECHE 199 CODEC 1173, il Consiglio auspica che il Parlamento europeo possa confermare l'accordo raggiunto dalle istituzioni, consentendo così l'adozione del regolamento in tempi brevi.